

XVII CONVEGNO NAZIONALE
ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
Roma 27 febbraio 2026

**SI PUÒ IMPORRE LA
SOLIDARIETÀ ALLE SOCIETÀ
LUCRATIVE?**

prof. Emanuele Cusa
emanuele.cusa@unimib.it

GLI OBIETTIVI DEL CONTRIBUTO

Inquadrare le **società lucrative** all'interno della nostra **Costituzione**.

Verificare se la nostra Carta fondamentale consenta allo Stato di **limitare lo scopo di lucro soggettivo** delle società lucrative, affinché queste possano concorrere alla **sostenibilità sociale** (per lo più negletta rispetto alla **sostenibilità ambientale**) della Repubblica italiana.

Suggerire una conseguente proposta legislativa.

LA TESI DEL CONTRIBUTO

Osservo: gli imprenditori non sono in grado di trovare spontaneamente un adeguato equilibrio tra le istanze di profitto e le istanze ESG.

Ritengo: anche il diritto commerciale può assolvere a funzioni redistributive e/o di perseguimento di interessi collettivi.

Sostengo: le società lucrative, grazie a ben congegnate **norme imperative**, sono in grado di **affiancare lo Stato** nel suo compito di promuovere la **sostenibilità sociale** (cioè la coesione e la solidarietà sociale).

LE FORMAZIONI SOCIALI ENTIFICATE

La fattispecie costituzionale

Un ente è qualificabile come formazione sociale, a condizione che la sua azione (i) sviluppi la personalità delle persone fisiche ad esso collegate e (ii) concorra a realizzare il programma proclamato nell'art. 3.2 Cost.

Le società lucrative sono sussumibili nella fattispecie sopra riportata, se scelgono, liberamente, di rispettarla.

LE SOCIETÀ E LO STATO-COMUNITÀ

Le società lucrative fanno parte dello **Stato-comunità** – uno dei due componenti (l'altro è lo Stato-istituzione) del termine costituzionale «**Repubblica**» – e, pertanto, **devono** (i) contribuire alla rimozione degli ostacoli indicati nell'art. 3.2 Cost. e (ii) osservare i doveri di cui all'art. 2 Cost.

L'adempimento di questi doveri può discendere da una **scelta libera o vincolata**.

La scelta vincolata presuppone una legge ex **art. 23 Cost.**, la quale introduca il relativo dovere.

LA LEGGE CHE IMPONE LA SOLIDARIETÀ

Una legge può imporre alle società lucrative i doveri di cui agli artt. 2 e 3.2 Cost., se questa legge (i) rispetta il **principio di utilità sociale** di cui all'art. 41 Cost. ed (ii) è concepita nel rispetto della **ragionevolezza** (art. 3.1 Cost.) e della **proporzionalità**.

Il principio di **utilità sociale** consente di comprimere la libertà dell'operatore economico al fine di invertere l'art. **3.2 Cost.**

Di contro, la legge non può imporre alla categoria delle società lucrative di perseguire in via prevalente delle finalità di interesse generale.

LA PROPOSTA LEGISLATIVA (1)

Parziale e doverosa eterodestinazione solidale dell'utile netto

Imporre alle società lucrative di destinare una certa percentuale (inferiore al 3%) dei loro utili netti annuali a una **fondazione** di diritto privato (con comitati territoriali in ciascuna delle 78 Camere di commercio), governata dalle **associazioni rappresentative dell'imprenditoria italiana**, la quale destini i fondi così raccolti a **enti del Terzo settore** operanti in certi ambiti del nostro **stato sociale** fissati dalla legge.

LA PROPOSTA LEGISLATIVA (2)

La **proposta rispetta la Costituzione**, poiché attua quattro suoi principi (pluralismo sociale ex art. 2 Cost.; solidaristico ex artt. 2 e 3.2 Cost.; sussidiarietà orizzontale ex 118.4 Cost.; utilità sociale ex art. 41 Cost.).

La **proposta non viola il diritto UE sugli aiuti di Stato** (favorendo gli imprenditori beneficiari degli interventi della fondazione), poiché (i) i fondi distribuiti agli enti del Terzo settore non sono qualificabili come risorse pubbliche e (ii) la fondazione è un soggetto di diritto privato governato da soggetti privati.

Grazie per l'attenzione